



# **Regolamento del Fondo di Sostegno al Reddito**

*Strumenti a sostegno di aziende e lavoratori  
del comparto artigiano trentino*

In vigore dal 01/01/2023

(rev. 01 del 07/04/2023)

## ***Strumenti a sostegno delle aziende e dei lavoratori del settore artigiano trentino***

Le Parti Sociali - Associazione Artigiani Trentino, CGIL, CISL e UIL del Trentino - costituenti l'Ente Bilaterale Artigianato Trentino (EBAT) ritengono che il Regolamento del Fondo Sostegno al reddito introdotto a maggio 2022 e valido in via sperimentale fino al 31/12/2022 possa fornire una risposta adeguata alle richieste del comparto, attraverso le prestazioni volte a:

- sostenere la natalità e la genitorialità;
- accompagnare ed integrare il reddito di lavoratori, titolari e soci nel caso di malattie di lunga durata;
- sostenere la disabilità così come disciplinata dalle leggi n. 104/92, n. 53/2000 e ss.m.ii.;
- premiare l'anzianità lavorativa nel settore;
- sostenere la formazione, la qualificazione professionale e il conseguimento di titoli di studio riconosciuti dallo Stato;
- contribuire a sostenere le imprese in difficoltà per eventi non imputabili alle aziende ed imprevedibili contribuendo alla ripresa dell'attività produttiva ed al sostegno dell'occupazione.

Con tale premessa, le Parti Sociali prorogano la validità del Regolamento del Fondo Sostegno al reddito fino al 31/12/2023, con validità retroattiva dal 01/01/2023, con l'unica modifica della prestazione 4. Anzianità professionale aziendale che viene rimodulata.

Il Regolamento, seguendo l'impostazione della sperimentazione avviata a maggio 2022, oltre a prevedere un sostegno economico nelle fattispecie sopra indicate, si pone l'obiettivo di promuovere l'adesione del settore artigiano alle forme di previdenza complementare territoriali, in particolare Laborfonds, Fondo pensione complementare negoziale per lavoratori dipendenti, e Plurifonds Pensplan, e di sviluppare, così, un sistema di protezione degli iscritti ai fondi nei diversi momenti del loro ciclo di vita nell'ambito di un welfare complementare territoriale.

Il Fondo di Sostegno al Reddito si rivolge alle imprese aderenti alla bilateralità e in regola con i versamenti dovuti, come previsto dagli accordi Interconfederali nazionali e stipulati nella Provincia Autonoma di Trento dalle Parti sociali di EBAT e dalle delibere e regolamenti applicabili.

Il presente Regolamento del Fondo di Sostegno al Reddito è valido a decorrere dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2023.

## REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO

### PRESTAZIONI

#### 1. Malattia di lunga durata

##### 1.a) Malattia di lunga durata per lavoratori dipendenti

Il lavoratore, assunto da almeno 12 mesi, che sia impossibilitato a recarsi al lavoro per 150 giorni a causa di un singolo evento morboso ovvero per più episodi riconducibili allo stesso evento morboso originale, potrà richiedere al Fondo di Sostegno al Reddito una provvidenza dal 151° giorno per un massimo di 90 giorni di calendario nell'anno solare, ad esclusione dei periodi già indennizzati da INPS.

L'integrazione è pari al 50% del reddito percepito nei limiti di quanto previsto dal punto 10. Limitazioni.

La retribuzione considerata per il calcolo dell'integrazione è quella in essere al momento della prima assenza per l'evento morboso considerato.

La richiesta della provvidenza e la relativa liquidazione potrà avvenire anche con cadenza mensile.

*ATTENZIONE: non è possibile presentare richiesta per questa prestazione quando si tratta di infortunio riconosciuto ed indennizzato da INAIL.*

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M\_FSR\_2023/1.a** compilato e sottoscritto
- Copia del certificato emesso dal medico da cui si evinca esclusivamente la prognosi per il lavoratore
- Copia del cedolino paga del lavoratore del mese precedente l'evento morboso
- Copia del cedolino paga del lavoratore del primo mese non più indennizzato da INPS

##### 1.b) Malattia di lunga durata per titolari, legale rappresentanti e soci lavoratori

In caso di malattia del titolare, del rappresentante legale o del socio lavoratore (attivo in azienda) che si protrae per più di 30 giorni consecutivi, a partire dal 31° giorno e fino al 150° giorno di malattia nell'arco dell'anno solare il Fondo di Sostegno al Reddito interviene riconoscendo il 50% del salario convenzionale INPS.

La provvidenza ha lo scopo di garantire il reddito al titolare, legale rappresentante o socio lavoratore e la continuità produttiva dell'azienda. La prestazione non potrà essere erogata per più di due volte allo stesso soggetto.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M\_FSR\_2023/1.b** compilato e sottoscritto
- Copia del certificato emesso dal medico da cui si evinca esclusivamente la prognosi per il richiedente

#### 2. Sostegno alla natalità e adozione

##### 2.a) Integrazione al reddito per le lavoratrici dipendenti in maternità obbligatoria

La lavoratrice dipendente con almeno 12 mesi di anzianità aziendale alla quale si applica un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che non prevede l'integrazione della retribuzione in casi di astensione obbligatoria per maternità, potrà richiedere un'integrazione al trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione, nei limiti previsti dal punto 10. Limitazioni.

La retribuzione considerata per il calcolo dell'integrazione è quella in essere al momento della interruzione temporanea del lavoro per maternità da parte della lavoratrice.

L'integrazione verrà liquidata in una unica soluzione al termine del periodo di maternità obbligatoria.

Termini di presentazione della richiesta di prestazione: le domande dovranno essere presentate entro 12 mesi dalla data di nascita del figlio/a, pena decadenza del diritto.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M\_FSR\_2023/2.a** compilato e sottoscritto
- Copia della documentazione per la maternità presentata all'INPS
- Copia del cedolino paga della lavoratrice del mese precedente l'interruzione.

## **2.b e 2.c) Bonus natalità/adozione/affidamento**

Il bonus natalità è un contributo del valore di 500,00 Euro destinato una tantum al nucleo familiare dei dipendenti, titolari, legali rappresentanti e soci lavoratori attivi delle aziende del settore artigiano in occasione della nascita, dell'adozione o dell'affido preadottivo di ogni figlio.

Il contributo è riconosciuto al figlio nato, adottato o in affido preadottivo mediante:

- apertura di posizione individuale e relativo versamento alla previdenza complementare territoriale Laborfonds (solo per i figli dei lavoratori dipendenti);
- apertura di posizione individuale e relativo versamento alla previdenza complementare territoriale Plurifonds o comunque un fondo rientrante nel circuito Plurifonds Pensplan

oppure il contributo è riconosciuto al nucleo familiare (su richiesta di un genitore) tramite corresponsione economica diretta:

- in busta paga, al lavoratore dipendente
- con versamento sul conto corrente del richiedente per titolare o socio

*ATTENZIONE: si ricorda ai lavoratori dipendenti che l'apertura di una posizione in Laborfonds per il proprio figlio è possibile solo se almeno uno dei genitori risulta già iscritto al fondo. Con riferimento a titolari, legali rappresentanti e soci lavoratori, per Plurifonds Pensplan non sussiste questo vincolo.*

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M\_FSR\_2023/2.b (dipendenti) oppure EBAT M\_FSR\_2023/2.c (titolari, legali rappresentanti e soci)** compilato e sottoscritto
- Copia del certificato di nascita/adozione/affido
- Attestazione di avvenuto versamento a Laborfonds / Plurifonds sulla posizione per il figlio (nel caso di prestazione riconosciuta al figlio)

## **3. Sostegno al reddito per assistenza Legge 104/92 e 53/2000**

Per agevolare e sostenere l'assistenza ai figli minori con più di 3 anni, al coniuge o al partner convivente ovvero ai genitori che appartengono allo stesso nucleo familiare, portatori di svantaggio riconosciuto dalla Legge 104/92 e dalla Legge 53/2000, il Fondo di Sostegno al Reddito riconosce ai lavoratori dipendenti che utilizzano i permessi previsti dalla legge n. 104/92 e s.m. o

che usufruiscono di congedi per gravi motivi familiari previsti dalla legge n. 53/2000, 36 giornate aggiuntive di integrazione salariale per anno solare rispetto alle giornate indennizzate da INPS. La provvidenza è pari al 50% della retribuzione in atto alla prima richiesta di permesso o congedo, nei limiti di quanto previsto al punto 10. Limitazioni, e verrà riconosciuta sulla base alle giornate e ore effettivamente utilizzate.

Termini di presentazione della richiesta di prestazione: le domande - cumulative per tutti i giorni e le ore di permesso o congedo usufruite nell'anno solare - dovranno essere presentate a consuntivo rispetto all'effettivo utilizzo degli stessi e comunque entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M\_FSR\_2023/3** compilato e sottoscritto, completo di autocertificazione del diritto all'utilizzo dei permessi L. 104/92 e congedi L. 53/2000 allegata
- Dichiarazione del datore di lavoro delle giornate e/o delle ore utilizzate per permessi L. 104/92 e congedi L. 53/2000
- Copia del cedolino paga del lavoratore del mese di gennaio dell'anno di fruizione dei permessi o congedi oppure del mese relativo alla prima richiesta di permesso o congedo

#### **4. Anzianità professionale (prestazione aggiornata)**

Allo scopo di valorizzare la professionalità dei dipendenti all'interno delle aziende artigiane aderenti all'Ente Bilaterale, il Fondo di Sostegno al Reddito erogherà una provvidenza una tantum a favore di coloro che nel 2023:

- compiono 20 anni di anzianità di servizio nella stessa azienda artigiana, con una provvidenza di 800,00 Euro
- compiono 30 anni di anzianità lavorativa nel settore artigiano, con una provvidenza di 1.000,00 Euro.

Il lavoratore potrà scegliere, per l'erogazione della prestazione, tra le seguenti modalità:

- versamento alla previdenza complementare territoriale Laborfonds
- rimborso per acquisto di una polizza infortuni di validità quinquennale ad oggetto gli infortuni che possono occorrere al di fuori dell'attività lavorativa includendo la copertura Long Term Care (LTC)
- corresponsione economica diretta in busta paga.

La trasformazione giuridica, il trasferimento di azienda e la cessione dell'impresa (purché nell'ambito dell'artigianato) non interrompono la maturazione dell'anzianità.

Termini di presentazione della richiesta di prestazione: la domanda della prestazione deve pervenire all'Ente Bilaterale entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione dei requisiti per la richiesta stessa (raggiungimento dell'anzianità aziendale prevista).

L'erogazione della prestazione stessa avverrà nei primi mesi dell'anno successivo alla richiesta.

*ATTENZIONE: la prestazione viene riconosciuta solo ai dipendenti ancora in forza in azienda al momento della maturazione dei requisiti e quindi della richiesta.*

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M\_FSR\_2023/4** compilato e sottoscritto

- Copia dell'estratto contributivo INPS che attesta l'anzianità presso la stessa azienda
- Dichiarazione del Datore di lavoro che attesta che il dipendente è ancora in forza all'azienda

## 5. Bonus studio

Il lavoratore, titolare, legale rappresentante o socio lavoratore attivo dell'azienda artigiana aderente all'Ente Bilaterale che consegue, a decorrere da gennaio 2022, un qualsiasi titolo di studio riconosciuto dallo Stato ai sensi delle normative vigenti (per esempio un diploma di qualifica professionale ovvero di scuola superiore ovvero una laurea) potrà richiedere un contributo una tantum di importo pari a 500,00 Euro.

La prestazione sarà corrisposta al beneficiario mediante:

- versamento alla previdenza complementare territoriale Laborfonds (per lavoratori dipendenti)
- versamento alla previdenza complementare territoriale Plurifonds (per titolari, legali rappresentanti e soci lavoratori attivi in azienda)

oppure tramite:

- corresponsione economica diretta in busta paga per il dipendente
- corresponsione economica al titolare o socio con versamento sul conto corrente del richiedente.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M\_FSR\_2023/5.a (dipendenti) oppure EBAT M\_FSR\_2023/5.b (titolari, legali rappresentanti e soci)** compilato e sottoscritto
- Copia dell'attestato del titolo di studio conseguito.

## 6. Sospensione dell'attività aziendale superiore a una settimana

Nel caso in cui si verifichi uno o più dei seguenti eventi eccezionali derivanti da fattori esterni ed estranei all'impresa:

- eventi atmosferici eccezionali
- calamità naturali
- incendio o allagamento non imputabile a dolo e/o imperizia
- altri eventi eccezionali le cui cause non sono imputabili all'azienda/titolare

che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività, Il Fondo di Sostegno al Reddito provvedere ad erogare un contributo all'azienda a fronte delle spese sostenute a seguito di danni causati da tali eventi con la finalità di sostenere la ripartenza dell'attività aziendale e del lavoro.

L'indennizzo avverrà a fronte di una interruzione totale o parziale dell'attività produttiva dell'impresa - pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti.

Verranno valutate a titolo di documentazione le spese sostenute nei sei mesi successivi all'evento per il ripristino del ciclo e dei processi produttivi, compreso il costo del personale dipendente che verrà utilizzato in riparazioni, manutenzioni, pulizie, sgombero danni causati dall'evento agli immobili, impianti e attrezzature.

Il contributo potrà essere concesso nella misura massima del 15 % delle somme ammesse e non potrà superare i 15.000,00 euro per intervento.

Il contributo non è cumulabile con gli indennizzi da parte delle assicurazioni o di altri soggetti.

Il Fondo potrà inoltre valutare di intervenire con una quota sino a 250,00 euro per ogni lavoratore in forza al momento del ripristino dell'attività produttiva.

La provvidenza ha lo scopo di favorire la ripresa dell'attività produttiva e di sostenere il reddito dell'azienda. Verrà erogata a fronte di un impegno di ripresa dell'attività produttiva; in caso contrario il titolare si dovrà impegnare a restituire la somma percepita entro 180 giorni.

Eventuali casi particolari saranno valutati dal Comitato di Gestione dell'Ente Bilaterale che con motivato parere ed a insindacabile giudizio potrà rivedere le provvidenze nei suoi valori.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

- Modello di domanda **EBAT M\_FSR\_2023/6** compilato e sottoscritto
- Relazione che illustri dettagliatamente le motivazioni per cui viene richiesto l'intervento, le caratteristiche tecniche dello stesso e i tempi di ripresa produttiva
- Copia dell'Accordo sindacale di sospensione dei dipendenti se intervenuta
- Copia delle fatture dei costi sostenuti per il ripristino dell'attività lavorativa o perizia di un professionista che indichi i danni subiti e il valore degli stessi
- Copia dei fogli presenze relativi ai mesi in cui ha avuto luogo l'interruzione dell'attività e della ripresa del ciclo produttivo
- Documentazione attestante l'avvenuto ripristino del ciclo produttivo
- Dichiarazione con l'indicazione della ripresa dell'attività lavorativa.

## **7. Adesione e contribuzione**

Il Fondo di Sostegno al Reddito è istituito in riferimento agli Accordi Interconfederali sottoscritti dalle Parti sociali di EBAT nel 1988 e 1993 e successive integrazioni e aggiornamenti.

Le modalità di adesione e di contribuzione a cui le aziende dovranno attenersi per poter fruire delle prestazioni previste dal Fondo di Sostegno al Reddito (FSR) sono definite dai CCNL, dagli Accordi interconfederali nazionali e territoriali, dalle delibere di EBNA e di EBAT e sono richiamate nel sito web di EBAT: [www.ebat.tn.it](http://www.ebat.tn.it).

## **8. Modalità di richiesta delle prestazioni**

Le domande di prestazioni dovranno essere inoltrate - complete della documentazione richiesta pena la non accettabilità delle stesse - scegliendo una delle seguenti modalità:

- all'indirizzo PEC [sostegnoreddito@pec.ebat.tn.it](mailto:sostegnoreddito@pec.ebat.tn.it)
- direttamente presso la sede di EBAT in via San Daniele Comboni, 13 a Trento
- via posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: EBAT via San Daniele Comboni, 13 - 38122 Trento

Le pratiche verranno protocollate in ordine cronologico di ricezione e i contributi verranno erogati a fronte dell'approvazione da parte del Comitato di Gestione di EBAT delle richieste fino ad esaurimento delle risorse stanziare (si veda il paragrafo 10. Limitazioni).

Le prestazioni verranno erogate esclusivamente ai soggetti in forza alle imprese artigiane aderenti ad EBAT e in situazione di regolarità contributiva.

## **9. Regolarità contributiva e ammissibilità delle richieste di prestazioni**

La regolarità contributiva dell'azienda verrà verificata, in presenza di dipendenti, dal 1/1/2019, oppure dalla data di inizio dell'attività aziendale con dipendenti o di assunzione del primo dipendente se successiva, verificando almeno 6

mesi di regolarità contributiva antecedenti la domanda di prestazione (da considerare anche in caso di trasferimento, trasformazione o fusione societaria). Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell'azienda, la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.

L'Ente Bilaterale si riserva di poter approfondire e chiedere ulteriore documentazione a integrazione delle domande, per la verifica dell'ammissibilità della prestazione richiesta.

Prima di presentare una richiesta di prestazione, in ragione dell'attuale processo in atto di revisione delle modalità di verifica della regolarità contributiva e per la regolarizzazione si suggerisce di verificare sul sito web di EBNA e di EBAT ([www.ebat.tn.it](http://www.ebat.tn.it)) eventuali aggiornamenti.

## **10. Limitazioni**

Potranno accedere alle prestazioni del Fondo di Sostegno al Reddito esclusivamente le aziende artigiane aderenti alla bilateralità artigiana e al Fondo di Sostegno al Reddito, in regola con i versamenti, come previsto ai punti 7 e 9 del presente Regolamento.

Per le prestazioni in cui è previsto il calcolo dell'importo da erogare sulla base della retribuzione del lavoratore (prestazioni 1, 2, e 3 del presente Regolamento), il massimale della prestazione su base mensile sarà valutato rispetto alla retribuzione convenzionale di riferimento considerata per il calcolo dell'integrazione salariale da INPS (cassa integrazione), rivalutata annualmente dalla stessa INPS.

Le domande per l'accesso alle prestazioni dovranno essere presentate all'Ente Bilaterale Artigianato Trentino con le modalità indicate al punto 8. del presente Regolamento entro 60 giorni dall'evento, salvo per le prestazioni dove sono esplicitamente indicati i termini di presentazione. Le prestazioni verranno di norma liquidate entro 90 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta, completa e debitamente sottoscritta, salvo eventuali sospensioni per approfondire la valutazione della richiesta.

## **11. Modalità di erogazione delle prestazioni**

Le prestazioni verranno erogate da EBAT unicamente sul conto corrente dell'azienda indicato nella modulistica di richiesta. Sarà compito dell'azienda regolare i rapporti con il beneficiario diretto, sia esso dipendente, titolare o socio, anche dal punto di vista fiscale e contributivo. EBAT invierà una comunicazione all'azienda in relazione alla liquidazione della prestazione.

## **12. Norme di garanzia**

Le prestazioni richieste al Fondo di Sostegno al Reddito valutate ammissibili vengono liquidate in ordine cronologico di ricezione e fino a capienza delle risorse stanziare. Nel caso le somme stanziare per l'erogazione delle prestazioni del Fondo di Sostegno al Reddito non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste, l'Ente Bilaterale si riserva di valutare lo stanziamento di altre risorse integrative o, in alternativa, le richieste potranno essere soddisfatte in misura proporzionale, o per un periodo minore rispetto alla richiesta, o per una percentuale inferiore.

Questo verrà stabilito ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione dell'Ente Bilaterale.

Eventuali casi particolari saranno valutati dal Comitato di Gestione di EBAT.



Informazioni di contatto:

**EBAT - Ente Bilaterale Artigianato Trentino**

Via San Daniele Comboni 13

381222 Trento

Tel. 0461 420681

Email [segreteria@ebat.tn.it](mailto:segreteria@ebat.tn.it)

PEC [sostegnoreddito@pec.ebat.tn.it](mailto:sostegnoreddito@pec.ebat.tn.it)

Web [www.ebat.tn.it](http://www.ebat.tn.it)